

Serie Ordinaria - Martedì 13 marzo 2012



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### A) CONSIGLIO REGIONALE

#### Deliberazione commissione consiliare 22 febbraio 2012 - n. IX/381/8001

Deliberazione n. IX /381/8001 del 22 febbraio 2012 della Commissione Consiliare VIII (Agricoltura, parchi e risorse idriche) (in sede deliberante ai sensi dell'art. 122, comma 6, del Regolamento generale del Consiglio regionale) - Inadempienze di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) . . . . . 2

### D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

#### Presidenza

##### Decreto dirigente struttura 9 marzo 2012 - n. 1941

Direzione centrale Programmazione integrata - Intervento regionale a sostegno dei processi di brevettazione a favore delle imprese – di cui alla d.g.r. n. VIII/11229 del 10 febbraio 2010 – Rideterminazione di contributi già concessi a seguito della richiesta di variazione della tipologia di intervento da parte di alcuni beneficiari . . . . . 3

#### D.G. Sistemi verdi e paesaggio

##### Decreto dirigente struttura 9 marzo 2012 - n. 1957

Approvazione del calendario di raccolta dei tartufi per la stagione 2012-2013 (art. 117, l.r. 31/2008) . . . . . 4

#### D.G. Agricoltura

##### Decreto dirigente unità organizzativa 24 febbraio 2012 - n. 1426

Accreditamento della ditta carpenteria meccanica Rossi e c. snc di Coccaglio (BS), ai sensi della d.g.r. 16 febbraio 2001 - n.7/3423, per l'effettuazione della verifica funzionale delle macchine irroratrici di prodotti fitosanitari in agricoltura . . . . . 6

#### D.G. Territorio e urbanistica

##### Decreto dirigente struttura 8 marzo 2012 - n. 1912

Approvazione della variante all'accordo di programma promossa dal sindaco del Comune di Sesto San Giovanni (MI) per l'approvazione del programma integrato di intervento denominato "Ex Ercole Marelli", finalizzato alla riqualificazione urbana del comparto "Ex Ercole Marelli" (l.r. 11 marzo 2005 n. 12, art. 6 l.r. 14 marzo 2003 n. 2, art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) . . . . . 7

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 13 marzo 2012

## A) CONSIGLIO REGIONALE

**D.c.c. 22 febbraio 2012 - n. IX/381/8001****Deliberazione n. IX /381/8001 del 22 febbraio 2012 della Commissione Consiliare VIII (Agricoltura, parchi e risorse idriche) (in sede deliberante ai sensi dell'art. 122, comma 6, del Regolamento generale del Consiglio regionale) - Inadempienze di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)**

Presidenza del Presidente Parolini Mauro

LA COMMISSIONE CONSILIARE VIII

«Agricoltura, Parchi e Risorse idriche»

PREMESSO

- che l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), ex INFS, ha come compito, tra gli altri, quello di fornire i dati relativi alla consistenza della popolazione degli uccelli migratori che transitano in Italia e di esprimere il parere in merito alla «piccola quantità» delle specie cacciabili in deroga, secondo quanto previsto dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- che tale parere è tra le condizioni previste dallo stesso articolo 19 bis e ritenute necessarie per documentare la buona salute delle specie di cui è ammessa la caccia in deroga;
- che l'INFS, attualmente ISPRA, fin dal 2005, dichiara di non essere in grado di fornire i dati richiesti secondo i criteri determinati dall'Unione Europea;
- che sia l'articolo 19 bis della legge 157/1992, sia l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE»), prevedono la possibilità di fare ricorso, per il parere di cui sopra, sia all'ISPRA che ad istituto riconosciuto a livello regionale;
- che Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2008, n. 7222 (Costituzione dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche) ha costituito l'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- che la mancanza dei dati forniti dall'ISPRA o da altro istituto riconosciuto a livello regionale è la principale motivazione delle procedure di infrazione avviate dall'Unione Europea e della sentenza 15 luglio 2010 della Corte di Giustizia Europea, nella causa C-573-08;

Visto l'articolo 122, comma 6, del Regolamento generale del Consiglio regionale;

con votazione palese per appello nominale:

- voti rappresentati 49
- voti favorevoli 49
- voti contrari 0

DELIBERA DI IMPEGNARE LA GIUNTA REGIONALE

A) a porre in essere ogni iniziativa utile al fine di ottenere che l'ISPRA esprima il parere obbligatorio sulla consistenza delle specie cacciabili in deroga;

B) a dare avvio, entro il 30 aprile 2012, all'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'articolo 9 della l.r. 26/1993, istituito con deliberazione della Giunta regionale 7222/2008, al fine di rendere i pareri di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992 e di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 24/2008, rafforzando la collaborazione con le altre Regioni interessate e attivando, nel contempo, le procedure necessarie affinché i dati siano validamente utilizzabili ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria in deroga;

C) ad utilizzare i pareri di cui al punto B, in mancanza dei pareri dell'ISPRA, ai fini dell'adempimento da parte di Regione Lombardia dell'obbligo di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992 e all'articolo 2, comma 3, della l.r. 24/2008.

Il presidente: Mauro Parolini

Il consigliere segretario: Vittorio Pesato

La responsabile della posizione organizzativa:

Luisa Messana

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

### Presidenza

D.d.s. 9 marzo 2012 - n. 1941

**Direzione centrale Programmazione integrata - Intervento regionale a sostegno dei processi di brevettazione a favore delle imprese - di cui alla d.g.r. n. VIII/11229 del 10 febbraio 2010 - Rideterminazione di contributi già concessi a seguito della richiesta di variazione della tipologia di intervento da parte di alcuni beneficiari**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA UNIVERSITA' E RICERCA

Vista la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», e in particolare:

- l'art. 1 che individua «la ricerca e l'innovazione» tra gli obiettivi da perseguire per la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia attraverso il sostegno e la promozione dei processi di ricerca, della ricerca applicata, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- l'art. 2 che elenca gli strumenti attraverso i quali perseguire la realizzazione degli obiettivi descritti dall'art. 1, tra i quali le «agevolazioni» intese come incentivi, contributi, voucher e altre forme di intervento finanziario destinati a promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione;
- l'art. 3 comma 1 il quale demanda alla Giunta regionale, anche attraverso le società a partecipazione regionale, l'attuazione della legge medesima mediante le azioni realizzate con gli strumenti da essa previsti;

Vista la d.g.r. n. VIII/11229 del 10 febbraio 2010 di approvazione dell'intervento regionale a favore delle imprese che prevede la destinazione di risorse pari a euro 3.000.000,00 per il sostegno dei processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde, con particolare riferimento all'allegato 1 «Bando per il sostegno ai processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde»;

Vista la lettera d'incarico sottoscritta in data 1° marzo 2010 e inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti al n. 13728/RCC dell'8 marzo 2010, con cui è stata affidata a Cestec s.p.a. l'attività di assistenza tecnica sul suddetto intervento;

Richiamato il decreto n. 3534 del 12 aprile 2010 con cui sono stati ammessi al contributo:

- l'intervento della società Akro-Flex S.A.S. di Garegnani Antonio & C. per Euro 16.000,00, che prevedeva il deposito di due o più brevetti europei e/o internazionali;
- l'intervento della società Vomchemipharma s.r.l. per Euro 16.000,00, che prevedeva il deposito di due o più brevetti europei e/o internazionali;

Vista la nota di Cestec s.p.a. in atti regionali prot. n. A1.2012.0021142 del 28 febbraio 2012, con cui si comunica che le società Akro-Flex S.A.S. di Garegnani Antonio & C. e Vomchemipharma s.r.l. hanno segnalato e richiesto, in base all'art. 4.1 del bando sopracitato, modifiche a livello della tipologia di intervento indicata nella domanda presentata, ovvero passano dal deposito di due o più brevetti europei e/o internazionali al deposito di un solo brevetto, rendendo perciò necessaria la rideterminazione dei rispettivi contributi concessi e definiti in base all'art. 2.4 del bando sopracitato con i decreti sopra menzionati;

Ritenuto opportuno, in coerenza con le finalità e gli obiettivi indicati nel bando e tenuto conto di quanto indicato nella nota, autorizzare dette variazioni per permettere la realizzazione e il proseguo delle attività degli interventi ammessi con le modifiche segnalate;

Considerata, quindi, la necessità di rideterminare i contributi concessi alle suddette imprese, riducendone gli importi così come segue:

- Akro-Flex S.A.S. di Garegnani Antonio & C.: da Euro 16.000,00 a Euro 2.720,81;
- Vomchemipharma s.r.l.: da Euro 16.000,00 a Euro 4.544,50;

Dato atto che l'erogazione del contributo viene effettuata, secondo le modalità previste all'art. 3.3 del bando di cui alla d.g.r. n. VIII/11229 del 10 febbraio 2010;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e gli adempimenti conseguenti;

DECRETA

1. di autorizzare le variazioni richieste dalle società Akro-Flex S.A.S. di Garegnani Antonio & C. e Vomchemipharma s.r.l. e, pertanto, di approvare la rideterminazione dei contributi con-

cessi sul «Bando per il sostegno ai processi di brevettazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde» a tali società, riducendone gli importi, così come segue:

- Akro-Flex S.A.S. di Garegnani Antonio & C.: da Euro 16.000,00 a Euro 2.720,81;
- Vomchemipharma s.r.l.: da Euro 16.000,00 a Euro 4.544,50;

2. di dare atto che l'erogazione del contributo viene effettuata, secondo le modalità previste all'art. 3.3 del bando di cui alla d.g.r. n. VIII/11229 del 10 febbraio 2010;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il dirigente della struttura  
università e ricerca  
Danilo Maiocchi

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 13 marzo 2012

## D.G. Sistemi verdi e paesaggio

**D.d.s. 9 marzo 2012 - n. 1957****Approvazione del calendario di raccolta dei tartufi per la stagione 2012-2013 (art. 117, l.r. 31/2008)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE

Visto il Capo II «Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati» del Titolo VIII «Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)» della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Considerato che entro il 31 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, non è pervenuta da parte delle Province o degli Enti gestori dei Parchi nessuna richiesta di variazione rispetto al calendario dell'anno precedente

Visto, in particolare, l'articolo 117, comma 2, della citata l.r. 31/2008, ai sensi del quale il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti previsto all'art. 119, predispone e approva i calendari di raccolta dei tartufi;

Ritenuto opportuno confermare, e pertanto approvare per la stagione 2012-2013, il calendario dell'anno precedente per tutto il territorio regionale, valutando, a tal fine, non necessario avvalersi del collegio di esperti, stante la mancanza di varianti;

Ritenuto di confermare e pertanto stabilire in 1 (uno) chilogrammo il quantitativo massimo di raccolta giornaliera per persona, fatta salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore;

Visti la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura

DECRETA

recepita le premesse:

1. di approvare il calendario di raccolta dei tartufi per la stagione 2012-2013, così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di stabilire in 1 (uno) chilogrammo il quantitativo massimo di raccolta giornaliera per persona, fatta salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore;
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della DG Sistemi Verdi e Paesaggio (<http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it>).

Il dirigente della struttura foreste  
Roberto Carovigno

— • —

**Calendario di raccolta tartufi per la stagione 2012-2013 relativo al territorio regionale lombardo**

PROVINCIA	SPECIE	PERIODO DI RACCOLTA	
		APERTURA	CHIUSURA
BERGAMO, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MANTOVA, MILANO, SONDRIO, VARESE.	<b><i>Tuber aestivum</i></b>	15 LUGLIO	30 NOVEMBRE
BRESCIA	<b><i>Tuber aestivum</i></b>	1° GIUGNO	30 NOVEMBRE
PAVIA - A NORD DELLA S.S.N.10	<b><i>Tuber aestivum</i></b>	15 SETTEMBRE	30 NOVEMBRE
MANTOVA - Da Mantova a Felonica ( basso Mantovano)	<b><i>Tuber aestivum</i></b>	15 SETTEMBRE	30 NOVEMBRE
PAVIA - A SUD DELLA S.S.N.10	<b><i>Tuber aestivum</i></b>	1° LUGLIO	30 NOVEMBRE
BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, LECCO, LODI, MILANO, SONDRIO, VARESE	<b><i>Tuber magnatum</i></b>	15 SETTEMBRE	31 DICEMBRE
PAVIA	<b><i>Tuber magnatum</i></b>	15 SETTEMBRE	15 GENNAIO
MANTOVA	<b><i>Tuber magnatum</i></b>	15 SETTEMBRE	15 GENNAIO
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<b><i>Tuber melanosporum</i></b>	15 NOVEMBRE	15 MARZO
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<b><i>Tuber brumale var. moscatum</i></b>	15 NOVEMBRE	15 MARZO
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<b><i>Tuber aestivum var. uncinatum</i></b>	1° OTTOBRE	31 DICEMBRE
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<b><i>Tuber brumale</i></b>	1° GENNAIO	15 MARZO
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<b><i>Tuber Albidum Borchii</i></b>	15 GENNAIO	30 APRILE
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<b><i>Tuber macrosporum</i></b>	1° SETTEMBRE	31 DICEMBRE
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	<b><i>Tuber mesentericum</i></b>	1° SETTEMBRE	31 GENNAIO

Il quantitativo di tartufi di cui è concessa la raccolta non può superare il peso di 1 (uno) chilogrammo al giorno per persona, fatta salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore.

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 13 marzo 2012

## D.G. Agricoltura

**D.d.u.o. 24 febbraio 2012 - n. 1426****Accreditamento della ditta carpenteria meccanica Rossi e c. snc di Coccaglio (BS), ai sensi della d.g.r. 16 febbraio 2001 - n.7/3423, per l'effettuazione della verifica funzionale delle macchine irroratrici di prodotti fitosanitari in agricoltura**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la richiesta di accreditamento presentata dalla ditta Carpenteria meccanica Rossi e c. snc, P. IVA 00623640984, con sede in Coccaglio (BS), via Francesca, 58;

Vista la d.g.r. 16 febbraio 2001, n. 7/3423, «Approvazione del Protocollo di accreditamento per la verifica funzionale delle macchine irroratrici di prodotti fitosanitari in agricoltura»;

Dato atto che, ai sensi della d.g.r. 16 febbraio 2001 - n. 7/3423, l'accREDITAMENTO viene disposto con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente;

Visto il verbale n. 01/2011 del 5 ottobre 2011 trasmesso da ERSAF attestante il possesso della strumentazione e dei requisiti tecnico-professionali richiesti;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

Recepito le premesse:

1. di accreditare la ditta Carpenteria meccanica Rossi e c. snc, P. IVA 00623640984 per la verifica dell'efficienza distributiva degli atomizzatori e delle barre;

2. di assegnare al predetto soggetto, quale sigla di riferimento da indicare sui contrassegni rilasciati, il codice IT 3 marzo 2012;

3. di disporre, conformemente alle specifiche del Protocollo di Accreditamento, le seguenti prescrizioni:

- a) i controlli dovranno essere realizzati sul territorio, con modalità fissa o itinerante, secondo un calendario concordato con l'Amministrazione Provinciale di Brescia e con le altre amministrazioni interessate da cantieri di verifica;
- b) i controlli dovranno essere realizzati adottando il protocollo «Metodologia di riferimento per il controllo meccanico funzionale delle irroratrici usate», riportato nell'allegato 3 della d.g.r. 16 febbraio 2001 - n. 7/3423;
- c) le prove dovranno essere eseguite dai tecnici Bulgari Gianpietro e Valoncini Davide, abilitati a seguito della frequenza di specifico corso presso il Dipartimento di Ingegneria Agraria dell'Università degli Studi di Milano;
- d) le verifiche dovranno essere verbalizzate con l'impiego di un verbale di verifica (come da all. 4 alla d.g.r. 16 febbraio 2001 - n. 7/3423);
- e) i dati delle verifiche dovranno essere trasposti su supporto magnetico con i software gestionali GEMAIR\_2005 e GESTATOM\_2005 forniti, per conto dell'Amministrazione regionale, dal Dipartimento di Ingegneria Agraria dell'Università agli Studi di Milano, allo scopo di effettuare la trasmissione dei dati all'Amministrazione Provinciale competente per territorio e alla DG Agricoltura, Servizio fitosanitario regionale;
- f) la taratura sarà documentata con il rilascio di un verbale (come da allegato 5 alla d.g.r. 16 febbraio 2001 - n. 7/3423) con valore di certificazione per i soggetti obbligati, in cui saranno riportate le verifiche eseguite e le informazioni sulle regolazioni da adottare nelle diverse situazioni d'impiego in campo;
- g) la taratura della singola macchina irroratrice sarà evidenziata da un contrassegno adesivo corrispondente al modello approvato dalla Regione Lombardia, da applicare in modo visibile sulla macchina, in cui verranno riportati: il codice IT 03 marzo 2012 attribuito alla ditta Carpenteria meccanica Rossi e c. snc, P. IVA 00623640984, l'anno di esecuzione della verifica, un n° progressivo di 3 cifre;
- h) il soggetto accreditato è tenuto a collaborare con i titolari dell'assistenza tecnica in campo fitoiatrico;

i) per l'esecuzione dei controlli potrà essere praticata una tariffa massima di Euro 206,58 (+IVA);

4. di incaricare la Commissione regionale di accreditamento per i controlli tecnici sulla conformità del soggetto accreditato alle disposizioni contenute nella d.g.r. 16 febbraio 2001 - n. 7/3423;

5. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della unità organizzativa  
competitività delle imprese e delle  
filieri agroalimentari  
Federico Giovanazzi

## D.G.Territorio e urbanistica

D.d.s. 8 marzo 2012 - n. 1912

**Approvazione della variante all'accordo di programma promossa dal sindaco del Comune di Sesto San Giovanni (MI) per l'approvazione del programma integrato di intervento denominato "Ex Ercole Marelli", finalizzato alla riqualificazione urbana del comparto "Ex Ercole Marelli" (l.r. 11 marzo 2005 n. 12, art. 6 l.r. 14 marzo 2003 n. 2, art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

### IL DIRIGENTE DELLA STUTTURA PROGETTI PER IL TERRITORIO

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;
- la legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale»;
- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» e successive modifiche ed integrazioni, titolo VI, Capo 1 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

che regolamentano lo strumento dell'Accordo di Programma;

Visto il Decreto dell'Assessore regionale (DAR) 4 novembre 2003, n. 18457 pubblicato sul BURL n. 45 del 28 novembre 2003 di approvazione del Programma Integrato di Intervento (P.I.) per la riqualificazione urbana dell'ambito «Ex Ercole Marelli» situato in comune di Sesto San Giovanni (MI), sottoscritto in data 28 ottobre 2003 tra Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni;

Considerato che in fase di attuazione del P.I. alcune aziende hanno rinunciato ad insediare le proprie sedi direzionali in tale ambito, determinando la necessità di una revisione delle scelte progettuali del programma;

Dato atto che il Collegio di Vigilanza, insediatosi in data 6 maggio 2004, nella seduta del 24 luglio 2008, assentiva a procedere all'assunzione di una variante ai contenuti urbanistici del P.II, dando mandato alla Segreteria Tecnica di predisporre tutti gli elaborati e gli atti necessari;

Verificato che la variante al P.II proposta è coerente con l'originaria impostazione del Programma stesso ed è volta principalmente ad adeguare le scelte progettuali alle mutate esigenze sopravvenute, attraverso la parziale modifica delle destinazioni d'uso e dell'assetto planivolumetrico, l'incremento della capacità edificatoria di circa 10.500 mq, a fronte di un incremento della dotazione di servizi pubblici;

Viste:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 01, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 4 della l.r. n. 12/05 e la d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che con parere motivato del 16 gennaio 2009 è stato decretato, dall'Autorità competente comunale, congiuntamente all'Autorità procedente per la VAS, l'assolvimento della procedura di VAS per la «variante al P.I.I.», con particolare riferimento alla coerenza tra gli obiettivi assunti dalla medesima ed i criteri/obiettivi di sostenibilità fissati dal P.G.T.;

Preso atto che in data 19 luglio 2009 il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni con deliberazione n. 32 ha approvato il proprio PGT, divenuto efficace il 4 novembre 2009, rispetto al quale la presente variante al P.I.I. risulta conforme, come da attestazione rilasciata dall'amministrazione comunale nella segreteria tecnica del 21 novembre 2011 e pertanto non necessita acquisire il parere provinciale di compatibilità al P.T.C.P.;

Considerato che la proposta di variante è stata sottoposta a verifica di esclusione dalla procedura di VIA, conclusa positivamente con prescrizioni (Decreto dirigenziale regionale n. 1530 del 22 febbraio 2010);

Accertato che:

- gli atti della variante sono stati depositati in libera visione al pubblico dal 17 agosto 2011 al 1 settembre 2011 ed è stato fissato, nel giorno 16 settembre 2011, il termine per la presentazione delle osservazioni. Il deposito è stato reso noto mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sesto San Giovanni, pubblicato sul quotidiano «Il Giorno»

del 17 agosto 2011, nonché sul BURL «serie avvisi e concorsi» in medesima data.

- tutti gli elaborati costituenti la «variante al P.I.I.» sono stati inoltre resi consultabili mediante pubblicazione sul sito web Comunale «Portale del Cittadino»;
- entro i termini di legge sono pervenute al Comune di Sesto San Giovanni n. 4 osservazioni;

Rilevato che la Segreteria tecnica nella seduta del 20 ottobre 2011 ha condiviso la proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate, formulata dai Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, dando atto che la stessa sarà controdedotta dal Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni in sede di ratifica dell'adesione del Sindaco al presente Accordo;

Considerato che la Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 21 novembre 2011 ha concordato con le risultanze dei lavori istruttori della Segreteria tecnica e con la proposta di controdeduzione alle osservazioni ed ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 24 novembre 2011, con la quale il Comune di Sesto San Giovanni ha preso atto dell'ipotesi di variante all'Accordo di Programma, comprensivo di tutti gli allegati quali parti integranti e sostanziali;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2641 del 06 dicembre 2011, con la quale è stata approvata l'ipotesi di variante all'Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 23 gennaio 2012 è stato sottoscritta la variante all'Accordo di Programma dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni (MI);

Considerato che il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni (MI), con deliberazione n. 3 del 20 febbraio 2012 ha ratificato l'adesione del Sindaco alla variante all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visti:

- il d.p.g.r. n. 6740 del 6 luglio 2010, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;
- il programma regionale di sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO 20 - Valorizzazione e Governance del Territorio, OS 20.1 - Governo del Territorio, come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni approvata con d.g.r. 465 del 5 agosto 2010;
- il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8;

### DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, della l.r. n. 3 del 23 febbraio 2003 e della l.r. n. 12 dell'11 marzo 2005, la Variante all'Accordo di Programma, che fa parte integrante del presente provvedimento, per la riqualificazione urbana dell'ambito «Ex Ercole Marelli» situato in comune di Sesto San Giovanni (MI), ed i relativi allegati che consistono in:

- tav. 1Av inquadramento territoriale - servizi e viabilità
- tav. 1Bv inquadramento territoriale - verde e collegamenti
- tav. 1Cv inquadramento territoriale - sistema dei trasporti in relazione al verde e ai servizi
- tav. 2Av stato di fatto - destinazioni d'uso - consistenza edilizia - softoservizi tecnologici
- tav. 2Bv stato di fatto - morfologia - profili altimetrici
- tav. 3Av confronto P.R.G. previgente, P.G.T. approvato, P.I.I. vigente, P.I.I. in variante

## Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 13 marzo 2012

- tav. 3Bv identificazione delle proprietà in forza della convenzione 20 maggio 2004 e succ. contratti immob.
  - tav. 3Cv stato d'attuazione degli interventi previsti dal P.I.I. originario
  - tav. 4A planivolumetrico di dettaglio del programma integrato d'intervento con individuazione dell'ambito d'intervento
  - tav. 4Av planivolumetrico descrittivo generale di variante
  - tav. 4Bv planivolumetrico di dettaglio di variante
  - tav. 4Cv planivolumetrico prescrittivo generale di variante
  - tav. 4 Dv profili regolatori di progetto
  - tav. 4E superfici fondiarie - cessioni - asservimenti previste dal P.I.I.
  - tav. 4E videntificazione superfici fondiarie - cessioni - asservimenti di progetto
  - tav. 4E1 videntificazione delle aree oggetto di restituzione
  - tav. 4E2v identificazione cessioni aggiuntive
  - tav. 4Fv perimetrazione interventi di bonifica dei suoli e stato d'attuazione
  - tav. 5Av stato di fatto sottoservizi tecnologici
  - tav. 5B1v planimetria delle urbanizzazioni
  - tav. 5B2v identificazione dei sottoservizi tecnologici progetto
  - tav. 5B3v planimetria area verde e arredo urbano
  - tav. 5D1v sezioni stradali
  - tav. 5D3v sezioni pista ciclabile
  - tav. 5E1v identificazione fognatura in progetto e bacini scolanti
  - tav. 5E2v profilo longitudinale 106d-f.c, 115-102, 110-99, 106c-106
  - tav. 5E3v profilo longitudinale 93b-93, 93e-93, 66-10, 93-75, 72-79, 74-22 bis
  - tav. 5E4v profilo longitudinale 36-11, 42a-45, 42b-45, 41-35b
  - tav. 5E5v profilo longitudinale 1-22, 22-23a, 22-29, 56-52
  - tav. 5E6v profilo longitudinale 63a-52, 52c-52a
  - doc. 6Av relazione sullo stato d'attuazione degli interventi previsti del P.I.I. originario
  - doc. 6A1v computo metrico parametrico delle opere di urbanizzazione
  - doc. 8A1v relazione tecnica
  - doc. 8A2v relazione di progetto opere di urbanizzazione
  - doc. 9Av relazione economica sulla fattibilità della Variante al Programma Integrato di Intervento
  - doc. 10Av schema di convenzione
  - doc. 12Av norme tecniche di attuazione
  - doc. 13Av cronologia frazionamenti catastali
  - doc. 14Av disciplinare di manutenzione ordinaria del verde cronoprogramma (allegato ai doc. 9Av e 10Av)
- Parere motivato Autorità competente per la VAS del 16 gennaio 2009
2. di dare atto che l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 23 Gennaio 2012 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni (MI), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento insieme ai suoi allegati;
3. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sesto San Giovanni (MI);
4. di dare atto che l'Assessore al Territorio e urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
5. Di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
Maurizio Federici



**ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267, PER L'ATTUAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 87 E SEGUENTI DELLA L.R. 12/2005, DELLA VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE "EX ERCOLE MARELLI", IN COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**

**TRA**

- COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, con sede in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20, nella persona del Sindaco, Giorgio Oldrini;
- REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza n. 14, nella persona dell'Assessore al Territorio e Urbanistica, Daniele Belotti;

**PREMESSO CHE:**

- a) Con procedura di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 12 aprile 1999, n. 9 e dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cui hanno partecipato il Comune di Sesto San Giovanni e la Regione Lombardia, sottoscritto il 28 ottobre 2003, ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 3 novembre 2003 ed approvato con decreto dell'Assessore Regionale competente n. 45 del 4 novembre 2003 (pubblicato in pari data sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45, 2° Supplemento Straordinario) è stato approvato un Programma Integrato di Intervento, di seguito denominato "P.I.I.", relativo alle aree site in Sesto San Giovanni e ricomprese tra le vie Adamello e Edison e facenti parte del grande stabilimento Ercole Marelli II.
- b) Il "P.I.I.", redatto in variante allo strumento urbanistico allora vigente (Piano Regolatore Generale 1973, revisione 1977, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 15498 del 4 aprile 1978) e in coerenza con il Piano Regolatore Generale 2000, allora *in itinere* (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18 luglio 2000), è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale positivamente conclusa con prescrizioni (decreto dirigenziale n. 13414 dell'8 agosto 2003). Il programma integrato prevedeva interventi finalizzati alla riqualificazione dell'intero ambito mediante mantenimento e sviluppo delle attività produttive esistenti, l'insediamento di nuove attività produttive di beni e servizi, per una slp mq. 174.018, di funzioni residenziali per slp di mq. 3.500. Era inoltre prevista la realizzazione di servizi di interesse pubblico generale mediante edificazione di complesso universitario (slp mq. 16.699), ristrutturazione del complesso edilizio della ex mensa G.I.E.M., formazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riferimento alla riorganizzazione viabilistica dell'intero comparto, alla realizzazione di spazi di sosta interrati ed in superficie nonché di verde pubblico attrezzato.
- c) Con atto in data 20 maggio 2004 n. 49626/19 di Rep. Atti Comunali, trascritto a Milano il 18.06.2004 ai nn. 88386/44584 - 88387/44585 - 88388/44586 - 88389/44587 - 88390/44588 - 88391/44589 - 88392/44590, è stata sottoscritta tra il Comune di Sesto San Giovanni ed i soggetti proponenti la Convenzione per l'attuazione del Programma Integrato di Intervento relativo all'ambito "ex Ercole Marelli".
- d) Nella prima fase attuativa del "P.I.I.", nel corso della quale sono intervenuti trasferimenti di proprietà con riguardo ad alcune aree ricomprese nel P.I.I. medesimo, è emersa l'esigenza di apportare modificazioni planivolumetriche al disegno urbanistico del Programma Integrato di Intervento per consentire, nella vasta area originariamente destinata alla realizzazione della nuova sede direzionale del Gruppo Banca Intesa, l'insediamento di altre primarie realtà economiche, con differenti esigenze strutturali e localizzative. La proposta di modificazioni planivolumetriche, redatta dal Comune di Sesto San Giovanni su istanza dei Soggetti interessati, è stata esaminata dal Collegio di Vigilanza per l'attuazione dell'Accordo di Programma, che, ritenendola coerente con le finalità del Programma Integrato di Intervento e conforme alle Norme Tecniche di Attuazione ad esso relative, l'ha autorizzata nella seduta del giorno 3 agosto 2005.
- e) Con nota prot. gen. n. 5734 del 22.01.2007 i soggetti proponenti interessati hanno presentato al Comune di Sesto San Giovanni una proposta preliminare di variante al Programma Integrato di Intervento vigente. Tale proposta è stata principalmente determinata dal mancato insediamento, nella porzione di ambito destinata in origine ad ospitare la sede Direzionale di Banca Intesa, di funzioni terziarie di eccellenza e dalla conseguente necessità di apportare all'ambito "ex Marelli" sostanziale riconfigurazione urbanistico funzionale per le parti non ancora attuate. La stessa è stata esaminata dall'Amministrazione e dagli uffici comunali che ne hanno valutato sia la sostenibilità urbanistica, che la coerenza con gli atti di programmazione del Comune ed hanno quindi avviato, con le Parti interessate, un processo concertativo orientato a meglio definire, anche alla luce di obiettivi d'interesse pubblico e generale, i contenuti della proposta stessa.
- f) In esito a tale processo, con note prot. gen. n. 83633 e n. 84215 rispettivamente del 15 e 16.10.2007 i medesimi soggetti proponenti, hanno presentato al Comune di Sesto San Giovanni una proposta di variante al Programma Integrato di Intervento, successivamente modificata e integrata. Con tale proposta di variante, di seguito denominata "variante al P.I.I.", sono stati introdotti, come già evidenziato al precedente punto e) diverso assetto urbanistico-funzionale di alcuni immobili ed aree per i quali le previsioni del P.I.I., in modo particolare l'insediamento di funzioni terziarie di eccellenza nelle aree "ex Banca Intesa", non hanno avuto attuazione.
- g) Sulla "variante al P.I.I.", si sono espressi favorevolmente gli uffici comunali. In particolare sono state verificate la conformità ai requisiti richiesti dall'art. 92 comma 4°, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, la compatibilità con il Piano Paesistico della Regione Lombardia e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano, nonché rispondenza agli indirizzi forniti dal Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali (approvato in ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/11/2005).

## Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 13 marzo 2012

- h) Con l'obiettivo di promuovere un rinnovato Accordo di Programma gli elaborati costituenti la "variante al PII" sono stati quindi inviati con nota prot. gen. 100648 del 11.12.2007 ai competenti uffici della Regione Lombardia.
- i) Considerato che la "variante al P.I.I." è riconducibile alla tipologia di cui al comma 3, art 13 dell'AdP, per le quali è prevista la medesima procedura di approvazione seguita per il PII vigente, in data 24.07.2008 il Collegio di Vigilanza ha dato mandato alla segreteria tecnica di proseguire nell'iter istruttorio.
- j) Con nota prot. gen. Z1.2008.0018559 del 13 ottobre 2008 - i soggetti proponenti hanno richiesto ai competenti uffici della Regione Lombardia di procedere alla verifica di compatibilità ambientale della proposta di variante. .
- k) Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/1/2009 è stato adottato il Piano di Governo del Territorio, successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 16/7/2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 44 del 4 novembre 2009
- l) Gli immobili interessati dalla "variante al P.I.I.", sono ricompresi: dal Piano di Governo del Territorio nella zona classificata come "Città in trasformazione" nella Tavola "Quadro programmatico" del Documento di Piano riferita a "Piani Attuativi vigenti e con individuazione delle parti la cui conformazione originaria è da riconsiderarsi" e disciplinata dagli articoli 39 e 41 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.
- m) In data 08.11.2008 sono state congiuntamente convocate la Conferenza finale di Valutazione per la Valutazione Ambientale (VAS) del Documento di Piano del Piano del Governo del Territorio del Comune di Sesto San Giovanni, nonché la riunione di verifica dell'assolvimento della procedura di VAS per la proposta di "variante al P.I.I.". Tale modalità operativa era finalizzata a testimoniare l'inclusione della valutazione degli effetti ambientali indotti "dalla variante al P.I.I." all'interno della procedura di VAS del Documento di Piano del P.G.T.
- n) Con parere motivato del 16 gennaio 2009, a seguito della sopraindicata convocazione è stato decretato, dall'Autorità competente, congiuntamente all'Autorità procedente per la VAS, l'assolvimento della procedura di VAS per la "variante al PII", con particolare riferimento alla coerenza tra gli obiettivi assunti dalla medesima ed i criteri/obiettivi di sostenibilità fissati dal P.G.T.
- o) La procedura di esclusione dalla verifica di impatto ambientale (VIA) della "variante al P.I.I." si è conclusa favorevolmente, con prescrizioni, mediante decreto dirigenziale regionale n. 1530 del 22 febbraio 2010.
- p) Il Collegio di Vigilanza nella seduta del 23 giugno 2010 ha preso atto di alcune modifiche planivolumetriche riconducibili alla tipologia di cui all'art 13, comma 1 del vigente Accordo di Programma, di competenza comunale, assunte dall'Amministrazione comunale in sede di rilascio dei titoli abilitativi e deliberate dalla Giunta Comunale con atto n.173 del 04 maggio 2010;
- q) A seguito di esame di successive proposte di variante, non coerenti con il mandato del collegio di vigilanza, nonché ad una serie di successivi incontri tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale ed i soggetti privati proponenti, sono stati concordati i contenuti definitivi della "variante al PII", in coerenza con le previsioni del P.G.T. vigente, come meglio precisati agli articoli 5,6,7 del presente accordo. In data 24 maggio 2011, con nota prot. gen. n. 44744, successivamente integrata, i soggetti proponenti hanno presentato proposta definitiva di "variante al P.I.I.". La medesima è il risultato della conclusione della fase negoziale e di confronto tra proponenti ed Amministrazione Comunale di cui al precedente punto, con il supporto della Segreteria Tecnica, finalizzata alla condivisione delle modalità di attuazione degli interventi.
- r) Nella seduta del 27 luglio 2011 la Segreteria Tecnica ha positivamente completato l'istruttoria, finalizzata alla pubblicazione degli elaborati costituenti la "variante al P.I.I.", dando atto che la medesima risulta conforme alle previsioni del P.G.T. comunale vigente anche con riferimento, al recepimento di area destinata ad impianti tecnologici individuata nell'ambito "ex Ercole Marelli" dagli elaborati del Piano dei Servizi e nella Relazione del Documento di Piano del P.G.T. - nonché compatibile con i contenuti del rapporto ambientale, oggetto di verifica di esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui al decreto dirigenziale n. 1530 del 22 febbraio 2010.
- s) In data 3 agosto 2011 il Collegio di Vigilanza, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Segreteria Tecnica, ha preso atto dell'ammissibilità alla pubblicazione della "variante al P.I.I..".
- t) La "variante al P.I.I." è stata depositata in libera visione al pubblico, presso la sede del Comune di Sesto San Giovanni, dal giorno 17 agosto 2011 fino al giorno 1 settembre 2011 compresi ed è stato fissato, nel giorno 16 settembre 2011 ore 12.00, il termine per consentire a tutti gli interessati la presentazione di osservazioni. L'avvenuto deposito è stato reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sesto San Giovanni, pubblicato sul quotidiano "Il Giorno" del 17 agosto 2011, nonché sul BURL "serie avvisi e concorsi" in medesima data. Tutti gli elaborati costituenti la "variante al P.I.I." sono stati inoltre resi consultabili mediante pubblicazione sul sito web Comunale "Portale del Cittadino".
- u) Entro i termini indicati nell'avviso, ovvero entro le ore 12.00 del giorno 16 settembre 2011, sono pervenute al Comune di Sesto San Giovanni n. 4 osservazioni rubricate in un apposito registro speciale tenuto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Protocollo del Comune.
- v) Tali osservazioni sono state poste all'attenzione della Segreteria Tecnica, nella seduta del 20 ottobre 2011, che ha condiviso le proposte di controdeduzioni predisposte dall'Amministrazione Comunale.
- w) Le risultanze istruttorie della segreteria tecnica sono state approvate dalla Conferenza dei Rappresentanti in data 21 novembre 2011; la stessa Conferenza ha concordato con la proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate, dando atto che le medesime saranno approvate dal Comune di Sesto San Giovanni in sede di ratifica dell'adesione del Sindaco al presente Accordo.
- x) Con deliberazione n. .... del ..... la Giunta Comunale di Sesto San Giovanni ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di programma unitamente agli elaborati ad esso allegati;
- y) Con deliberazione della Giunta Regionale n. .... del ..... è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma richiamata, unitamente agli allegati della "variante al P.I.I." ed allo schema di convenzione debitamente siglato per assenso dai soggetti proponenti, che ne costituiscono parte integrante.

- z) Il presente Accordo di Programma, non contenendo prescrizioni e previsioni in variante al P.G.T., sarà sottoposto alla ratifica Comunale entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione. Il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con decreto dell'Assessore delegato dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, oggetto di pubblicazione sul BURL comportante, per le opere pubbliche previste dalla "variante al P.I.I.", dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti sopra indicati

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1 - Premesse

1. Le premesse e la documentazione allegata ed elencata al successivo articolo 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, in modifica del vigente sottoscritto in data 28 ottobre 2003, che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali", degli artt. 87 e segg. della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. recanti la "Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento".

#### ARTICOLO 2 - Elenco degli elaborati costituenti la "variante al P.I.I."

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti documenti ed elaborati grafici:
- |           |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tav. 1Av  | inquadramento territoriale - servizi e viabilità                                                               |
| tav. 1Bv  | inquadramento territoriale - verde e collegamenti                                                              |
| tav. 1Cv  | inquadramento territoriale - sistema dei trasporti in relazione al verde e ai servizi                          |
| tav. 2Av  | stato di fatto - destinazioni d'uso - consistenza edilizia - sottoservizi tecnologici                          |
| tav. 2Bv  | stato di fatto - morfologia - profili altimetrici                                                              |
| tav. 3Av  | confronto P.R.G. previgente, P.G.T. approvato, P.I.I. vigente, P.I.I. in variante                              |
| tav. 3Bv  | identificazione delle proprietà in forza della convenzione 20/05/2004 e succ. contratti immob.                 |
| tav. 3Cv  | stato d'attuazione degli interventi previsti dal P.I.I. originario                                             |
| tav. 4A   | planivolumetrico di dettaglio del programma integrato d'intervento con individuazione dell'ambito d'intervento |
| tav. 4Av  | planivolumetrico descrittivo generale di variante                                                              |
| tav. 4Bv  | planivolumetrico di dettaglio di variante                                                                      |
| tav. 4Cv  | planivolumetrico prescrittivo generale di variante                                                             |
| tav. 4Dv  | profili regolatori di progetto                                                                                 |
| tav. 4E   | superfici fondiarie - cessioni - asservimenti previste dal P.I.I.                                              |
| tav. 4Ev  | identificazione superfici fondiarie - cessioni - asservimenti di progetto                                      |
| tav. 4E1v | identificazione delle aree oggetto di restituzione                                                             |
| tav. 4E2v | identificazione cessioni aggiuntive                                                                            |
| tav. 4Fv  | perimetrazione interventi di bonifica dei suoli e stato d'attuazione                                           |
| tav. 5Av  | stato di fatto sottoservizi tecnologici                                                                        |
| tav. 5B1v | planimetria delle urbanizzazioni                                                                               |
| tav. 5B2v | identificazione dei sottoservizi tecnologici progetto                                                          |
| tav. 5B3v | planimetria area verde e arredo urbano                                                                         |
| tav. 5D1v | sezioni stradali                                                                                               |
| tav. 5D3v | sezioni pista ciclabile                                                                                        |
| tav. 5E1v | identificazione fognatura in progetto e bacini scolanti                                                        |
| tav. 5E2v | profilo longitudinale 106d-f.c,115-102,110-99,106c-106                                                         |
| tav. 5E3v | profilo longitudinale 93b-93,93e-93,66-10,93-75,72-79,74-22bis                                                 |
| tav. 5E4v | profilo longitudinale 36-11,42a-45,42b-45,41-35b                                                               |
| tav. 5E5v | profilo longitudinale 1-22,22-23a,22-29,56-52                                                                  |
| tav. 5E6v | profilo longitudinale 63a-52,52c-52a                                                                           |
| doc. 6Av  | relazione sullo stato d'attuazione degli interventi previsti del P.I.I. originario                             |
| doc. 6A1v | computo metrico parametrico delle opere di urbanizzazione                                                      |
| doc. 8A1v | relazione tecnica                                                                                              |
| doc. 8A2v | relazione di progetto opere di urbanizzazione                                                                  |
| doc. 9Av  | relazione economica sulla fattibilità della Variante al Programma Integrato di Intervento                      |
| doc. 10Av | schema di convenzione                                                                                          |
| doc. 12Av | norme tecniche di attuazione                                                                                   |
| doc. 13Av | cronologia frazionamenti catastali                                                                             |
| doc. 14Av | disciplinare di manutenzione ordinaria del verde                                                               |
- cronoprogramma (allegato ai doc. 9Av e 10Av)

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 13 marzo 2012

**ARTICOLO 3 – Ambito della “variante al P.I.I.”**

1. Si da atto che la “variante al P.I.I.”, oggetto del presente accordo, modificativo ed integrativo dell’accordo di programma sottoscritto in data 28 ottobre 2003, risulta conforme ai disposti del P.G.T. vigente.
2. La “variante al P.I.I.”, oggetto del presente Accordo di Programma, interessa l’ambito territoriale “ex Ercole Marelli” in Sesto San Giovanni, della superficie territoriale complessiva di mq. 401.693, comprendente i comparti Edilmarelli, ex Ercole Marelli ed area Caronte. All’interno del comparto ex Ercole Marelli vengono individuati il sub comparto di mantenimento delle attività produttive ed il sub comparto di trasformazione.
3. A seguito di atti di compravendita, sottoscritti in fase di attuazione del P.I.I. vigente, è stato parzialmente modificato l’assetto proprietario delle aree oggetto della “variante al P.I.I.”. Tali aree, con i relativi proprietari, proponenti della variante medesima, sono identificate al successivo comma.
4. Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree oggetto della “variante al P.I.I.”, individuate nella tavola 3BV) – identificazione delle proprietà in forza della convenzione 20/05/2004 e successivi contratti immobiliari, sono censite come segue:
  - a) aree di proprietà “CENTRO EDILMARELLI S.r.L.” (soggetto attuatore) catastalmente individuate ai mappali 95 - 135 - 138 - 139 del foglio 43 ;
  - b) aree di proprietà “EDILFUTURA SRL” (soggetto operatore) catastalmente individuate ai mappali 9 - 24 - 37 parte - 60 parte - 63 - 104 parte 105 parte -122 parte - 124 parte - 125 parte 128 - 129 - del foglio 43; mappali 9 parte - 110 parte - 144 parte - 148 - 149 e 154 del foglio 39;
  - c) fabbricati di proprietà “EDILFUTURA SRL” (soggetto operatore) catastalmente individuati ai mappali 24 - 37 - 104 - 105 - 121 del foglio 43; 9 parte - 110 - 148 - 149 del foglio 39 ;
  - d) fabbricati di proprietà “CONBUS S.r.l.” (soggetto operatore) catastalmente individuati ai mappali 8 - 52 - 64 parte - 124 parte - 125 parte - 126 parte - 132 parte -137 - 138 - 139 - del foglio 39;
  - e) fabbricati di proprietà “SESTO AUTOVEICOLI SPA.” (soggetto operatore) catastalmente individuati ai mappali 6 parte - 131 del foglio 39;
  - f) fabbricati di proprietà “SAN PAOLO LEASINT” (soggetto operatore) catastalmente individuati ai mappali 6 parte - 114 - 122 parte - 128 - 129 - 130 - 133- 134 - 135 del foglio 39;
  - g) aree di proprietà “PRELIOS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.” (precedentemente denominata PIRELLI & C. REAL ESTATE SGR FONDO IMMOBILIARE OPPORTUNITIES SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A) (soggetto proprietario), agente in nome e per conto di Spazio industriale - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo chiuso catastalmente individuate ai mappali 147 del foglio 39 e mappali 100 - 102 - 117 - 140 parte del foglio 43;
  - h) fabbricati di proprietà “PRELIOS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.” (soggetto proprietario), agente in nome e per conto di Spazio industriale - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo chiuso catastalmente individuati ai mappali 52 - 53 - 55 - 59 - 140 parte del foglio 43;
  - i) aree di proprietà del COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI catastalmente individuate ai mappali 6 parte - 9 parte - 13 - 14 - 46 - 64 parte - 68 - 101 - 102 - 109 - 110 parte - 112 - 116 - 122 parte - 123 - 124 parte - 125 parte - 126 parte - 127 - 132 parte - 143 - 144 parte - 146 parte del foglio 39 e mappali 24 parte - 27 parte - 37 parte - 48 parte -27 parte - 50 - 51 - 56 - 60 parte - 65 - 69 - 74 - 78 - 81 - 97 - 98 - 103 - 104 parte - 105 parte - 108 - 112 - 114 - 115 - 116 parte - 121 parte - 122 parte - 123 - 124 parte - 125 parte - 126 parte del foglio 43 e mappali 2 - 3 - 4 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 del foglio 44;

**ARTICOLO 4 – Oggetto dell’ Accordo di Programma, obiettivi e interventi previsti dalla variante al Programma Integrato di Intervento**

1. Oggetto del presente Accordo di Programma è l’approvazione della Variante al P.I.I. “Ex Ercole Marelli”, ai sensi del titolo VI della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, finalizzata alla riqualificazione dell’ ambito territoriale ex Ercole Marelli in Sesto San Giovanni, come meglio individuato al precedente art. 3.
2. In coerenza con le finalità della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. in materia di P.I.I., nonché in conformità al P.G.T. vigente, la “variante al P.I.I.” disciplina, per quanto non ancora realizzato, il completamento del processo di ristrutturazione urbanistica dell’ambito “ex Ercole Marelli”, che comporta sostituzione degli stabilimenti dismessi con nuovi insediamenti produttivi di beni, servizi, attività direzionali e residenziali, integrati da infrastrutture viabilistiche, piazze e spazi pedonali, aree verdi, percorsi ciclopeditoni ed attrezzature pubbliche e di interesse generale. La variante prevede, in particolare, tra le attrezzature di interesse pubblico, la realizzazione di scuola materna e di sala polivalente nonché il potenziamento del complesso universitario esistente, mediante formazione di nuovo edificio destinato a biblioteca, archivio, museo. La “variante al P.I.I.” conferma, inoltre, il mantenimento delle attività produttive attive dell’ambito “ex Ercole Marelli”, ponendo le condizioni urbanistiche e infrastrutturali per il loro adeguamento e potenziamento in relazione ai programmi aziendali, all’innovazione tecnologica e alle condizioni di mercato.
3. Oltre alle opere da realizzare, la variante al P.I.I. individua le competenze e gli obblighi dei Soggetti pubblici e dei Soggetti privati, proprietari ed attuatori degli interventi, le modalità ed i tempi di esecuzione, le risorse finanziarie e le idonee garanzie per la realizzazione dei medesimi.

**ARTICOLO 5 – Contenuti della variante al Programma Integrato di Intervento**

1. Ferma restando la capacità edificatoria prevista dal P.I.I. vigente per il comparto Edilmarelli, in totali mq 39.355, nonché l’inedificabilità del subcomparto Caronte, la “variante al P.I.I.”, modificando le originarie previsioni urbanistiche del “sub ambito

Marelli di trasformazione urbanistica" (slp attribuita mq. 138.163) prevede, per il medesimo, capacità edificatoria, pari a complessivi mq. 171.907, ripartita nelle seguenti destinazioni d'uso, definite all'art. 8 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del "P.I.I.", di seguito riportata:

- superficie lorda di pavimento massima complessiva da destinare ad "attività produttive di servizi", categoria A.1: mq. 103.184 (centotremilacentoottantaquattro), di cui mq. 21.684 – derivanti dal trasferimento di slp dal sub-comparto di mantenimento delle attività produttive - con vincolo di destinazione a servizio delle attività produttive ivi insediate;
  - superficie lorda di pavimento massima complessiva da destinare ad "attività produttive di beni", categoria A.2 : mq. **7.400** (settemilaquattrocento);
  - superficie lorda di pavimento massima complessiva da destinare ad "attività commerciali e servizi privati alle persone ed alle imprese" categoria A. 4: mq. **10.823,00** (diecimilaottocentoventitre);
  - superficie lorda di pavimento massima complessiva da destinare a residenza: mq. 50.500 (cinquantamilacinquecento) - di cui mq. 40.000, originati dalla modifica di destinazione d'uso di slp originariamente prevista per la categoria A.1 – produttivo di servizi (di tale superficie mq. 8.000 è destinata ad edilizia convenzionata) – nonché da superfici aggiuntive, per una slp di complessivi mq. 10.500 così ripartiti : mq. 4.000, derivanti dal soddisfacimento della richiesta espressa dall'Amministrazione Regionale di dotare il territorio di appartamenti residenziali da cedersi in locazione convenzionata a giovani coppie, anziani e studenti, mq. 6.500 derivanti da incentivazione urbanistica, prevista dall'articolo 11 comma 5 della L.R. 12/2005 s.m.i., a fronte dell'impegno alla realizzazione di edificio (W), di cui al successivo comma 4, quale potenziamento del complesso universitario già realizzato nel comparto Edilmarelli ;
2. La capacità edificatoria assegnata, dalla "variante al P.I.I." per il "sub ambito Marelli di mantenimento delle attività produttive" è pari a mq. **33.364**, in luogo di mq. 31.106 previsti dal P.I.I. vigente. Tale superficie trae origine dalla saturazione dell'indice fondiario, già previsto dal P.I.I. vigente e confermato dalla proposta di variante (1mq/mq), dal trasferimento di slp al sub ambito di trasformazione (mq. 21.684), nonché dalla riduzione di superficie fondiaria conseguente modifica di perimetrazione a favore del sub ambito medesimo (mq. 2.400).
3. Il confronto tra le slp previste dal P.I.I. vigente e dalla proposta di variante, suddivise per categoria funzionale, è rappresentato nella tabella di sintesi sotto riportata :

P.I.I. vigente		Proposta di variante	
destinazioni	Slp (mq.)	Destinazioni	Slp (mq.)
A1	147.900	A1	128.193(*)
A2	7.400	A2	7.400
A3	7.500	A3	8.090
A4	11.218	A4	13.579
residenziale	3.500	Residenziale	54.000
Industriale (**)	26.782	Industriale (**)	26.310
Uffici industria (**)	4.324	uffici industria (**)	7.054

totali

mq. **234.966 (\*\*)**mq. **244.626 (\*\*\*)**

(\*) di cui mq. 21.684 gravati da vincolo di destinazione a servizio delle attività produttive insediate nel sub-ambito di mantenimento

(\*\*) funzioni afferenti al sub-ambito di mantenimento delle attività produttive

(\*\*\*)capacità edificatoria complessiva ammessa, in applicazione degli indici edificatori attribuiti a ciascun ambito/sub ambito. La slp di progetto prevista dal P.I.I. vigente è di mq. 208.624.

(\*\*\*\*) L'incremento di slp di progetto prevista, rispetto alla slp ammessa dal P.I.I. vigente, è determinato da slp residenziale aggiuntiva pari a mq. 10.500 (di cui 6.500 per incentivazione urbanistica e mq. 4.000 per edilizia residenziale pubblica).

4. La proposta di variante prevede, in aggiunta alla capacità edificatoria precisata al comma precedente, la realizzazione, nel sub-ambito di trasformazione, di edifici da destinare ad attrezzature pubbliche e private di uso ed interesse pubblico o di interesse generale aventi superficie lorda di pavimento complessiva, pari a mq. **8.650** (ottomilacinquecentocinquanta) corrispondenti a:
- a. **mq. 6.000** (seimila), oltre a mq. 3.000 di superfici accessorie interrate, (edificio 'W') da destinare prioritariamente a museo e spazi a servizio dell'Università degli Studi di Milano o di altri Enti e Istituzioni individuati dal Comune;
  - b. **mq. 650** (seicentocinquanta) (edificio Y), da destinare prioritariamente ad asilo nido, scuola per l'infanzia e ad altri servizi scolastici e per l'infanzia;
  - c. **mq. 2.000** (duemila) (edificio X) da destinare prioritariamente a sala polivalente per incontri pubblici, conferenze, e altre manifestazioni di interesse culturale e /o sociale. Tale edificio, così come esplicitato al successivo articolo 6, concorre al soddisfacimento del fabbisogno di aree destinate a servizi di interesse pubblico indotti dagli interventi edilizi previsti dalla "variante al P.I.I.". Le Parti danno atto che, per l'ambito territoriale "ex Ercole Marelli", compresa la parte interessata dalla "variante al P.I.I.", sono stati già rilasciati o sono in corso di rilascio alcuni titoli abilitativi edilizi in attuazione del Programma Integrato di Intervento.
5. I complessi edilizi, che hanno ottenuto i permessi di costruire, o per i quali è stato richiesto il permesso di costruire o che hanno già ottenuto il certificato di agibilità, sono meglio identificati nella Tavola 3Cv di cui al precedente art. 2.

Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 13 marzo 2012

**ARTICOLO 6 - Verifica della dotazione di standard**

1. La dotazione complessiva di standard urbanistici reperiti dalla "Variante al P.I.I." risultano pari a mq. 227.566 a fronte di un fabbisogno, determinato con le modalità previste dal P.I.I. medesimo ed in conformità con le disposizioni del P.G.T. vigente, pari a mq. 188.907, con un saldo positivo di mq. 38.658, superiore di mq. 2.119 rispetto al saldo mantenuto del P.I.I. vigente pari a mq. 36.539. Le aree a standard reperite risultano suddivise, per destinazione funzionale, come segue: aree per parcheggi - mq. 81.792, di cui mq. 46.416 sotterranei, privati ad uso pubblico; aree a verde 116.063, di cui 9.067 ad uso pubblico; aree per servizi tecnologici - mq. 10.859; aree di sedime edifici pubblici - mq. 6.471.
2. Concorre inoltre alla dotazione complessiva di standard di cui al comma 1 anche l'edificio denominato Y, già individuato al precedente comma 4 lett. c, destinato prioritariamente a sala polivalente per incontri pubblici, conferenze, e altre manifestazioni di interesse culturale e /o sociale, il cui costo complessivo di realizzazione è stimato in €. 2.600.000, equivalenti alla cessione, sulla scorta del valore di monetizzazione stabilito in €/mq 210, di aree standard per mq. 12.381.
3. Detta dotazione assolve agli obblighi di legge, come risulta dalla relazione tecnica della "variante al P.I.I." (doc. 8Av). In conformità ai parametri stabiliti dalla Legge Regionale n. 12/05 s.m.i. nonché dal P.G.T. Qualora, nel corso dell'attuazione della "variante al P.I.I.", vengano effettuati mutamenti di destinazioni d'uso, in conformità con i contenuti delle nta allegate alla variante medesima comportanti incremento del fabbisogno di aree a standard, quantificate con le modalità vigenti al momento della richiesta stessa, dovrà essere comunque garantita, anche mediante monetizzazione, l'eccedenza tra standard reperiti e standard generati assicurata dal P.I.I. originario, pari a mq. 36.539.
4. La "variante al P.I.I." prevede complessivamente nell'ambito "ex E.Marelli" la cessione gratuita al Comune di aree per complessivi mq. 239.123 (duecentotrentanovemilacentocentitrenta), costituite da aree per viabilità, verde, piazze e spazi pedonali, impianti tecnologici, nonché da aree poste entro la fascia di rispetto del Cimitero di Via Rimembranze (14.565 mq) che, pur destinate a verde attrezzato e parcheggi, non concorrono alla dotazione di standard urbanistici reperiti dalla stessa.

**ARTICOLO 7 - Disciplina aree concesse in diritto di usufrutto**

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire il graduale trasferimento della Società Caronte srl del Gruppo Conbus nella sede definitiva prevista nell'edificio in progetto denominato R ed, al contempo, consentire la realizzazione delle opere viabilistiche previste nell'Area Caronte, concede alla società medesima l'usufrutto decennale - con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione attuativa della "variante al P.I.I." - dell'immobile afferente all'ex mensa Giem e delle relative aree di pertinenza, corrispondenti ai mappali 112, 124 parte, 101, 102, 125 parte, 126 parte, 64 parte.
2. Il Comune inoltre costituisce diritto di usufrutto decennale - con le medesime modalità di cui sopra - a favore della società Prelios spa, proprietaria degli immobili inclusi nel sub comparto di mantenimento delle attività produttive, al fine di consentire, a cura e spese della medesima, la realizzazione di strada di accesso e distribuzione interna, nonché di spazi a parcheggio, al servizio delle attività produttive insediate. Tali aree sono identificate, a parte del fg. 39 con i mappali 146 parte, 27 parte, 50 parte, 51, 116 parte, 124 parte, come meglio individuate in colore giallo nella tav. 4Bv.

**ARTICOLO 8 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria**

1. Per dare completa attuazione al progetto urbanistico del "P.I.I." - oltre a quanto già ultimato e collaudato pari ad € 6.727.367,38 nelle more di attuazione del P.I.I. vigente - rimangono da realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria, già previste dal Programma Integrato di Intervento, alcune delle quali, per effetto della variante di cui alle premesse, sono soggette a adeguamenti progettuali.
2. In relazione alle disposizioni di cui agli articoli 87 e seguenti della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, ed in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del "P.I.I.", così come modificate dalla "variante al P.I.I.", il "Soggetto Attuatore" si obbliga a progettare e realizzare a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità, le seguenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria - aventi importo complessivo rispettivamente pari ad €. 18.712.516,45 ed €. 8.676.838,61 (tali somme sono comprensive del valore delle opere già collaudate di cui al comma precedente). Tali opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dal progetto planovolumetrico e dagli elaborati concernenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui al precedente art.2, comma 1, nonché a quanto stabilito dai progetti esecutivi che verranno assentiti con permesso di costruire gratuito. Le medesime risultano essere sia sotto il profilo dei costi complessivi che qualitativamente di entità superiore a quelle previste dal del P.I.I. vigente.

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (quali graficamente rappresentate nella "Planimetria delle opere di urbanizzazioni" tav. "05B1v"):

**a) Strade:**

- viabilità di connessione tra Via Rimembranze (a nord del Cimitero) e Viale Edison/Isonzo attraverso una intersezione semaforizzata e sistema di rotonde, comprese le connessioni con la viabilità esistente;
- viabilità di collegamento nord/sud tra nuova rotonda di comparto e Via Edison (a est dei complessi A), compresa la connessione con la viabilità esistente attraverso rotonda;
- viabilità di collegamento fra la viabilità di connessione Rimembranze/Edison e la rotonda a sud dell'università;
- viabilità, lato parco, di collegamento fra la rotonda a raso a sud dell'università e la nuova Viabilità prevista nel Comune di Milano (lotto di trasformazione adiacente);
- sistemazione della Via Adamello;

**b) Spazi di sosta o di parcheggio:**

- parcheggi con relativo controviale di servizio: lato ovest complessi R - P - Q, lato nord complessi A1 - 2H - N1 - lato edifici

- A7 e A8 - lato parco;
- aree di parcheggio: a nord del cimitero, a est dell'edificio A4, sopra parcheggio privato ad uso pubblico in prossimità del parco;
- c) Reti dei sottoservizi tecnologici riguardanti energia elettrica, telefonia, (attraverso polifere) acqua, illuminazione pubblica, fognatura (compresa vasca volano), gas, ecc.
- d) Spazi attrezzati per la sosta e per lo svago:
  - Piazza/spazio attrezzato Museo universitario W
  - Piazza tra i complessi edilizi A2 e O2;

*OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (quali graficamente rappresentate nelle tavole "04Bv", "05B3v"):*

e) Parchi e giardini

1. Parco Edilmarelli;
2. Verde complesso edilizio A e sue articolazioni;
3. Giardino retrostante al Cimitero;
4. Verde in prossimità dell'edificio W;

f) Attrezzature pubbliche

- Asilo nido/scuola materna (edificio Y), avente slp pari a mq 650 ;
- Sala polivalente (edificio X), avente slp pari a mq. 2.000;
- Museo e spazi universitari (edificio W), avente slp pari a mq. 6.000, oltre a mq. 3.000 di superfici accessorie interrate;
- Intervento sostitutivo della ristrutturazione dell'edificio "ex mensa G.I.E.M." e della sistemazione a verde attrezzato delle aree limitrofe, concesse in usufrutto così come evidenziato al precedente articolo 7. Le Parti danno atto che il corrispettivo economico riferibile alle opere di urbanizzazione che il Soggetto Attuatore avrebbe dovuto realizzare, relative alla ristrutturazione dell'edificio ex mensa Giem ed alla sistemazione a verde dell'area adiacente, calcolato in Euro € 1.358.192,40, sarà invece impiegato dal medesimo per aumentare la qualità estetica e funzionale dell'edificio museale, denominato "W", rispetto a quanto dovuto in forza della sola incentivazione volumetrica di cui al precedente articolo 5 comma 1.

La realizzazione dell'edificio W, di cui al precedente comma 2 lett. f), costituisce presupposto per il rilascio, da parte del Comune, del titolo abilitativo edilizio relativo alla slp, pari a mq. 6.500, localizzati nell'edificio N1a (individuato nella tavola 04Cv), afferenti alla categoria funzionale A.1.

Pertanto, per la realizzazione della superficie lorda di pavimento così vincolata, il proprietario della relativa area di sedime non potrà richiedere e/o conseguire il relativo titolo abilitativo edilizio fino a quando il "Soggetto Attuatore" non avrà ottenuto il certificato di agibilità dell'edificio "W", ferma restando la possibilità del "Soggetto Attuatore" di prestare in qualsiasi momento idonea garanzia fidejussoria per la parte dell'edificio "W" non ancora realizzata, sostitutiva del sopra indicato vincolo di connessione tra la realizzazione dell'edificio pubblico e quella degli edifici privati.

Resta inteso che l'edificio "W" dovrà altresì essere ultimato entro e non oltre il termine della completa ultimazione degli edifici privati (liberi e convenzionati) ad uso residenziale, previsti dalla presente accordo, e comunque conformemente a quanto stabilito nel cronoprogramma.

Qualora il Soggetto Attuatore non provveda, conformemente a quanto previsto dal cronoprogramma, alla realizzazione dell'edificio "W", il Comune a seguito di dichiarazione di inadempimento, previa messa in mora con un congruo termine di preavviso - entrerà nella piena disponibilità della s.l.p. pari a 6.500 mq di cui al precedente comma. Il Comune si impegna a conferire il valore della s.l.p., così acquisita, sotto forma di contributo in favore del soggetto titolato a realizzare, tramite intervento di finanza di progetto (*project financing*), il medesimo edificio "W" per Museo - Università.

2. Venuta meno la fattibilità tecnico-economica relativa alle opere di interrimento di elettrodotto previste all'articolo 15 comma 1 della convenzione del P.I.I. vigente, il Soggetto Attuatore si obbliga a realizzare diversa opera di qualificazione e/o di interesse ambientale, anche riferita all'ambito "ex Marelli", di importo non inferiore ad €. 1.549.370,69. Tale somma viene, con il presente accordo, destinata a dotare l'edificio W, di cui ai commi precedenti, dei più evoluti sistemi di isolamento termico ed acustico nonché di riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio medesimo.

## ARTICOLO 9 - Bonifiche

1. I Soggetti proprietari delle aree e/o effettivi utilizzatori delle stesse dovranno effettuare a propria cura e spese gli interventi di bonifica, in conformità ai progetti di bonifica approvati, nonché le indagini integrative, ed i conseguenti interventi che dovessero rendersi necessari, sulle aree per le quali è previsto il cambio migliorativo di destinazione d'uso, ivi comprese quelle in cessione al Comune. L'attuazione edificatoria sia pubblica che privata da parte dei Soggetti Operatori è subordinata all'effettiva preventiva esecuzione, anche per stralci funzionali - da concordarsi in fase di progettazione - degli interventi fissati dai progetti di bonifica, nonché alla conseguente certificazione provinciale di avvenuta bonifica.
2. Le operazioni di bonifica delle aree individuate al precedente punto 1 dovranno essere effettuate in ottemperanza alle modalità e alle procedure precisate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché dall'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 per i procedimenti avviati, e

## Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 13 marzo 2012

- non ancora conclusi.
3. I livelli di qualità degli interventi di bonifica dovranno essere riferiti alle specifiche destinazioni d'uso urbanistiche previste nel P.I.I.; si considera a tal fine parte integrante della presente convenzione la planimetria riportata all'allegato tav. 04Fv. Nel caso di eventuali e successive modificazioni alle destinazioni d'uso degli edifici privati e delle strutture di servizio pubblico, ove possibili in base alla presente convenzione, le stesse saranno condizionate all'esecuzione degli interventi di carattere migliorativo eventualmente richiesti per le diverse utilizzazioni, avendo riguardo alle procedure previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
  4. Rimangono in capo ai Soggetti di cui al precedente punto 1 le responsabilità e gli oneri in ordine alla bonifica del suolo e delle acque di falda ed eventuale monitoraggio prescritti dalla normativa vigente con riferimento alle aree, già cedute e da cedere, per le quali non sia intervenuta la presa in possesso da parte del Comune (fatto salvo quanto riportato al comma 6 del presente articolo), siano esse ricomprese o meno nel sito di interesse nazionale. I Soggetti di cui sopra sono comunque responsabili per ogni danno riconducibile a interventi non idonei.
  5. I piani di bonifica e le relative varianti dovranno tenere conto delle previsioni progettuali, vincolanti, delle opere di urbanizzazione; pertanto le modalità di intervento previste per la bonifica dovranno coordinarsi con l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in modo da rendere fattibili e funzionali le suddette opere di urbanizzazione anche in relazione a possibili futuri interventi.
  6. In ogni caso andrà privilegiata l'esecuzione degli interventi di bonifica funzionali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione con precedenza rispetto a quelle funzionali ai comparti già edificati al momento della stipulazione della presente convenzione.
7. Resta fermo quanto previsto nell'atto d'obbligo unilaterale sottoscritto dalle società "CENTRO EDISON 2001 S.r.l." e "FEBBRAIO 2001 S.r.l.", loro aventi causa, in data 24 aprile 2006 relativamente alla contribuzione dovuta per la bonifica delle acque di prima falda in conformità al progetto approvato dal Ministero dell'Ambiente con protocollo ministeriale n. 14941/QDV/IX/VII/VIII in data 24 luglio 2006.

**ARTICOLO 10 - Impegni dei soggetti sottoscrittori**

1. I Soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente, nella realizzazione degli interventi previsti, i contenuti del presente Accordo di Programma e degli elaborati tecnici del P.I.I. indicati al precedente art. 2.
2. Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna:
  - a) a ratificare con deliberazione Comunale l'adesione del Sindacato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
  - b) a stipulare, entro i termini di cui all'art. 93 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 la Convenzione urbanistica per l'attuazione della "variante al P.I.I.", secondo lo schema doc. 10Av, allegato al presente accordo;
  - c) a rilasciare ogni titolo abilitativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal P.I.I. entro i termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati;
  - d) a verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo di Programma;
  - e) a garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere necessarie ai nuovi insediamenti;
  - f) ad assumere ogni onere procedurale connesso alla realizzazione di eventuali opere in aree esterne agli ambiti di intervento, funzionali all'attuazione del P.I.I.;
3. La Regione Lombardia si impegna:
  - a) ad emettere il Decreto di approvazione del presente Accordo di Programma, a firma del Presidente della Giunta Regionale o Assessore delegato, entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione del Comune di Sesto San Giovanni di ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di programma, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
  - b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto Decreto.

**ARTICOLO 11 - Collegio di vigilanza ed attività di controllo**

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica, e dal Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni o Assessore delegato ;
2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo di Programma, anche nei confronti degli operatori privati sottoscrittori della Convenzione della "variante al P.I.I." ;
  - b) individuare elementi ostativi all'attuazione del presente Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
  - c) provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del P.I.I.;
  - d) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente Accordo di Programma;
  - e) prendere atto delle modifiche planivolumetriche assunte in fase di esecuzione comprese nella fattispecie dell'art. 14 primo comma, ;
  - f) autorizzare modifiche planivolumetriche rientranti nei casi indicati al successivo art. 14 secondo comma;
  - g) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare varianti rientranti nei casi indicati al successivo art. 14 terzo comma;
  - h) dirimere in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione



- del presente Accordo di Programma;
- i) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione del presente Accordo di Programma;
  - j) concedere, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico ovvero a fronte di motivate esigenze rappresentate dai Soggetti Attuatori e non riconducibili alla sfera decisionale degli stessi, eventuali proroghe rispetto ai termini fissati dal cronoprogramma. Si precisa che, comunque, la durata massima non può essere superiore a 10 anni, ai sensi dell'art. 93 della L.R.12/2005;
3. Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dalla variante al P.I.I., con specifico riferimento alle opere di urbanizzazione, agli standard ed alle opere private, verrà svolta dagli Uffici Tecnici del Comune di Sesto San Giovanni, che in merito provvederanno a relazionare in merito (annualmente) al Collegio di Vigilanza.
  4. Il Collegio medesimo potrà avvalersi, per l'attuazione del presente Accordo di Programma, della Segreteria Tecnica già nominata.
  5. Nessun onere economico dovrà gravare sul presente Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

#### **ARTICOLO 12 - Verifiche periodiche**

Il presente Accordo di Programma potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogniqualvolta lo riterrà necessario

#### **ARTICOLO 14 - Varianti al Programma Integrato di Intervento**

1. Le modifiche alla variante di P.I.I. conformi ai disposti dell'art. 14, comma 12, della Legge Regionale 12/05 e s.m.i. potranno essere determinate ed assunte dal Comune di Sesto San Giovanni in sede di rilascio dei titoli abilitativi. In tali casi il Comune di Sesto San Giovanni comunicherà l'avvenuta approvazione di dette modifiche al Collegio di Vigilanza, che ne prenderà atto nella prima seduta utile.
2. Le modifiche previste dell'art. 6 comma 9 L.R. 14 marzo 2003 n. 2, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, nonché le modifiche non sostanziali al Programma Integrato di Intervento coerenti con l'impostazione generale dello stesso, sono autorizzate dal Collegio di Vigilanza e assunte dal Comune di Sesto San Giovanni in sede di rilascio dei titoli edilizi abilitativi.
3. Il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperienza delle medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, qualora le modifiche proposte riguardino l'impianto tipologico complessivo ed incidano sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento:
  - Individuazione dell'ambito di intervento;
  - Determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile;
  - Definizione e dimensionamento massimo delle funzioni ammissibili;
  - Diminuzione della dotazione globale di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale
  - Ogni altro elemento prescrittivo approvato con il presente accordo.

#### **ARTICOLO 15 - Decadenza dell'Accordo di Programma**

1. Costituisce motivo di decadenza del presente Accordo di Programma:
  - la mancata ratifica da parte del Comune di Sesto San Giovanni entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 93, 4° comma, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i. in riferimento alla mancata stipula della convenzione;
  - il mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi contenuto nella Relazione economica di fattibilità del P.I.I. (doc. 9AV), fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11 comma 2 lett. j).

#### **ARTICOLO 16 - Controversie**

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo di Programma, è competente l'Autorità Giudiziaria secondo i criteri stabiliti dalla vigente legislazione.

#### **ARTICOLO 17 - Sottoscrizione, effetti e durata**

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti della Regione Lombardia e del Comune di Sesto San Giovanni, sarà approvato con Decreto dell'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione, previa ratifica da parte del Comune di Sesto San Giovanni dell'adesione del Sindaco all'Accordo stesso, con gli effetti previsti dal medesimo art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del suddetto Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica, da parte del Comune, dell'adesione del Sindaco di Sesto San Giovanni;
3. L'approvazione del presente Accordo di Programma costituisce variante al PII "Ex Ercole Marelli", conforme al PGT vigente, come precisato nella relazione e negli elaborati di variante allegati al presente Accordo;
3. Le attività programmate dal P.I.I. e dal presente Accordo di Programma e i relativi tempi di esecuzione sono vincolanti per il

## Serie Ordinaria n. 11 - Martedì 13 marzo 2012

Soggetto attuatore.

4. La durata del Programma Integrato di Intervento "Ex Ercole Marelli" e del presente Accordo di Programma, che lo approva, è stabilita in anni 10 dalla data di stipulazione della convenzione attuativa, fatto salvo quanto previsto da precedente art. 11 comma 2 lett.j)
5. L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste dal Programma.

Milano,

**COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**

IL SINDACO \_\_\_\_\_

**REGIONE LOMBARDIA**

L'ASSESSORE \_\_\_\_\_